

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, nella persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Azienda in via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli, P.I. 06909360635 - di seguito nominata A.O.U.

E

l'Associazione di Volontariato "DiamoUnaMano Onlus", nella persona del Sig. Vittorio Emanuele Iervolino domiciliato per la carica presso la sede via Trofa, 5 80044 Ottaviano (NA), C.F. RVLVTR75M11F839S.

Preso atto che l'Associazione di Volontariato DiamoUnaMano Onlus:

- è stata costituita in associazione di volontariato il 07/06/2010 presso gli uffici legali del Notaio Antonio Carpentieri di Napoli e registrata all'Agenzia delle Entrate di Napoli il 10/06/2010 al n° 8479/IT;
- ha statuto asseverato dal Notaio Antonio Carpentieri di Napoli;
- è registrata all'Agenzia delle Entrate come ONLUS il 26/10/2010 con codice fiscale 06667981218

PREMESSO

- ai sensi della vigente normativa, l'attività di volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- per le suddette finalità, le organizzazioni di volontariato possono svolgere le proprie attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- DiamoUnaMano Onlus ha svolto, per oltre 10 anni, attività di assistenza volontaria in favore dei bambini ammalati e delle loro famiglie ricoverati presso altre strutture ospedaliere, al fine di alleviare le sofferenze e far fronte ai bisogni dei pazienti stessi;
- DiamoUnaMano Onlus intende svolgere attività di volontariato in favore dei pazienti dell'A.O.U., conformemente alle direttive fornite dal Personale Sanitario, per far fronte ai bisogni sociali e di relazione degli stessi.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

DiamoUnaMano Onlus intende svolgere attività di animazione sia per i pazienti ricoverati presso il DAI Materno Infantile dell'A.O.U. e sia per pazienti adulti, promuovendo attività ludiche, organizzando corsi di formazione mirati per la giovane età dei pazienti (es. corsi di disegno, di fotografia, di bricolage, ecc.) o organizzando feste o eventi a tema.

Articolo 2

DiamoUnaMano Onlus si impegna ad inviare all'A.O.U. l'elenco di tutti i volontari disponibili per le normali attività di volontariato nella struttura ospedaliera e – trimestralmente – un report delle attività completate ed in essere nella struttura stessa. Attualmente DiamoUnaMano dispone di una decina di volontari qualificati e con adeguata esperienza a prestare attività di volontariato in ambito ospedaliero.

Articolo 3

Il Volontario di DiamoUnaMano Onlus condivide gli scopi statutari dell'Associazione, svolge con esclusivo spirito di servizio ed a titolo gratuito le attività loro richieste nell'ambito delle iniziative e programmi dell'Associazione e rispetta in ogni suo punto:

- il “Codice Deontologico del Volontario di DiamoUnaMano in un Reparto Ospedaliero”;
- il Regolamento del Volontario di DiamoUnaMano in un Reparto Ospedaliero”.

Articolo 4

Il volontario di DiamoUnaMano Onlus in nessun caso si sostituisce al personale medico e/o infermieristico ospedaliero.

Articolo 5

Il Volontario di DiamoUnaMano Onlus viene munito, all'atto della nomina, di un tesserino di riconoscimento e di una maglietta con il logo di DiamoUnaMano Onlus, al fine di rendere distintiva la sua figura all'interno dell'A.O.U..

Articolo 6

Il volontario di DiamoUnaMano deve seguire scrupolosamente le norme igieniche all'interno di una struttura ospedaliera:

- a) curare sempre la propria persona, con un'igiene quotidiana;

- b) lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone all'inizio ed al termine del turno e sempre quando si viene a contatto con oggetti che possono essere sporchi;
- c) indossare sempre la divisa pulita fornita da DiamoUnaMano Onlus.

Articolo 7

I volontari sono obbligati ad:

- a) osservare l'assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività, in accordo con le norme sulla privacy;
- b) attenersi alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a prestare la loro attività, in accordo con il Coordinatore Referente dell'Associazione di Volontariato DiamoUnaMano;
- c) prestare la massima collaborazione nei confronti del personale Medico, Infermieristico e socio-sanitario che opera nella struttura;
- d) astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria specifica nei confronti dei pazienti, essendo la presenza dei volontari esclusivamente integrante e non sostitutiva di quelli che sono i compiti e le responsabilità di coloro che sono preposti all'assistenza sanitaria;
- e) prestare la loro opera nelle ore e nelle giornate concordate tra il Responsabile della Struttura ed il Coordinatore Referente dell'Associazione.

Articolo 8

L'Associazione di volontariato procederà, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 266/1991, ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Ai sensi dell'art. 7 della suindicata L. n. 266/1991, gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al presente articolo sono a carico dell'A.O.U. Federico II.

La liquidazione degli oneri assicurativi avverrà in seguito alla richiesta formale avanzata

Articolo 9

Durante la sua attività il Volontario non può aver accesso a dati sensibili il cui trattamento è regolato dalla Legge sulla Privacy n. 675/96 e successive modifiche. Il Volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente.

Articolo 10

L'accesso dei volontari presso il DAI Materno Infantile e presso le Unità Operative dell'A.O.U (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dalla Direzione Sanitaria, di concerto con i Direttori dei DAI/Responsabili delle UU.OO. dell'A.O.U., così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.

Articolo 11

La presente convenzione avrà durata anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipulazione. La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo nuovo accordo scritto tra le parti.

Articolo 12

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il Foro di Napoli.

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

“Federico II”

**Il Direttore Generale
Dottor Vincenzo Viggiani**

Per l'Associazione di Volontariato

“DiamoUnaMano Onlus”

**Il Fondatore e Presidente
Vittorio Emanuele Iervolino**